



# COMUNE DI LODE'

## Prov. di Nuoro

---

### CONVENZIONE

per il conferimento di incarico professionale di rappresentanza e patrocinio legale

oooooooooooo

Tra il COMUNE di Lodè (Nuoro), con sede in Corso Villanova n. 08, C.F. 80005430915 – P. IVA 00753700913, in persona della Dott.ssa ANTONELLA CANU nata a OZIERI ( SS ) il 09.10.1995 (C.F.: CNANNL95R49G203K), per le funzioni di Sindaco del Comune di Lodè

e

L'avv. GIANFRANCO MATTANA, nato a Nuoro (Nu) il 09.11.1969, C.F. MTTGFR69S09F979Q, P.iva 01058210913, con polizza RC professionale n. 05105332000018 stipulata con la Compagnia CATTOLICA, con studio legale in NUORO (Nu), Via Lamarmora n. 115, indirizzo PEC mattana.gf@pec.giuffre.it , iscritto presso l'Albo degli avvocati del Foro di Nuoro.

Premesso:

che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 29.09.2021 è stato deciso di affidare l'incarico professionale all'Avv. GIANFRANCO MATTANA, del Foro di Nuoro, ai patti e condizioni ivi indicati, per la elaborazione di un parere legale al fine di orientare l'azione comunale;

- che il conferimento di incarico d'opera professionale, a norma della vigente disciplina, deve essere preceduto dalla sottoscrizione di apposita convenzione;

- che il presente contratto di prestazione d'opera professionale nel quale controparte è una P.A. la forma scritta è elemento richiesto *ad substantiam* a pena di nullità;

- che il presente contratto ha forza di legge tra le parti e non potrà essere sciolto che per mutuo consenso o per altre cause ammesse dalla legge.

Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 – Oggetto dell’incarico

Il Comune di Lodè conferisce all’Avv. GIANFRANCO MATTANA, che accetta, l’incarico di assistenza e consulenza in relazione alle problematiche di carattere legale relative ad alcune attività del Settore Tecnico con valore di € 5.000 oltre l’IVA e Cassa Previdenza e salvo le eventuali spese vive della procedura (contributi unificati, marche da bollo, diritti di cancelleria, ecc.) giusta deliberazione di Giunta n. 68 del 29.09.2021, resa eseguibile ai sensi di legge.

#### Art. 2 – Modalità di espletamento dell’incarico

Il professionista è tenuto ad adempiere all’incarico ricevuto con la diligenza e la correttezza proprie della professione, nei tempi concordati tenendo conto delle esigenze dell’ente.

#### Art. 3 – Determinazione del compenso

Il professionista pattuisce con l’Ente il compenso, ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente *ex art. 2233 c.c.*, per l’espletamento dell’incarico in oggetto per un importo massimo di € 5.000 oltre l’IVA e Cassa Previdenza e salvo le eventuali spese vive della procedura (contributi unificati, marche da bollo, diritti di cancelleria, ecc.), da liquidarsi previa esibizione di regolare fattura. Tale compenso s’intende comprensivo delle fasi di studio e di redazione del parere.

Le spese vive sostenute per il ragionevole svolgimento dell’attività (bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti ecc.) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, solo se adeguatamente documentate, restando in ogni caso escluse maggiorazioni percentuali o forfetarie.

#### Art. 4 – Modalità di pagamento

Il pagamento del compenso professionale avrà luogo a completamento dell’incarico ricevuto, vale a dire dopo la trasmissione del parere legale all’ente, sulla base di notula spese trasmessa all’Ente mediante fatturazione elettronica, ai sensi delle disposizioni di legge.

Tale notula, previa verifica di regolare e corretta esecuzione dell’incarico, sarà liquidata entro trenta giorni dalla relativa presentazione.

Il professionista dichiara di ben conoscere e assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. A tal fine, giusta disposizione dell’art. 3 comma 7 della Legge 136 cit. comunica le seguenti coordinate bancarie riferite al conto corrente sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti. Conto Corrente n. IT38C010051730000000011989 presso BNL Nuoro intestato a Mattana Gianfranco. In caso di mancata osservanza degli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 cit., l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

## Art. 5 – Obblighi del professionista

Il professionista, nel rispetto delle norme di deontologia e, in particolare, dell'art. 37 del codice deontologico (*conflitto d'interessi*), si impegna a non patrocinare, per tutta la durata del presente incarico, azioni legali e controversie contro il Comune o contro i suoi Enti strumentali, oltre a dichiarare di non averne al momento di accettare il presente incarico. Il professionista si obbliga altresì a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il professionista incaricato dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 *quater* del codice penale;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile e revocare il mandato conferito.

#### Art. 6 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente incarico, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello giuridico e contabile, e che non potesse venire risolta in via amichevole, è competente il foro del Tribunale di Nuoro, sotto il profilo amministrativo con competenza del TAR di Cagliari.

#### Art. 7 – Trattamento dei dati personali

L'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e ss.mm.ii., informa il professionista – che ne prende atto prestando il relativo consenso con la sottoscrizione della presente convenzione – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### Art. 8 – Oneri fiscali e norme di rinvio

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le disposizioni del codice civile.

Lodè, lì \_\_\_\_\_

La Sindaca  
Dott.ssa ANTONELLA CANU

L'Avvocato incaricato  
Dott. GIANFRANCO MATTANA

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di accettare e sottoscrivere la presente convenzione in tutti i suoi punti.

La Sindaca  
Dott.ssa ANTONELLA CANU

L'Avvocato incaricato  
Dott. GIANFRANCO MATTANA